



Quando lâ??invocata velocità prudenziale si risolve in una semplice tautologia

## **Descrizione**

La <u>sentenza n. 13921 del 20 maggio 2024</u> della Corte di Cassazione trae origine da un grave incidente verificatosi a Bagno di Romagna.

Il conducente, nellâ??affrontare una curva, aveva invaso la corsia opposta, investendo altra auto che sopraggiungeva in senso opposto. Nel giudizio scaturito era chiama in causa anche la Provincia di Forlì â?? Cesena, quale pretesa responsabile ex art. 2051 c.c.. per la mancata manutenzione della strada e per lâ??assenza di alcun cartello di pericolo sulla natura sdrucciolevole del tratto. Nel corso del giudizio veniva infatti accertato: che il manto fosse particolarmente viscido a causa della pioggia e di per sé sdrucciolevole in tale evenienza; in loco vi fossero vari segnali di pericolo (â??attraversamento animali selvaticiâ?•, â??attraversamento bestiame per 550mâ??, â??curva pericolosa a destraâ?• e â??incrocio a sinistra con strada senza precedenzaâ??), ma non quello di â??strada sdrucciolevoleâ??; la velocità massima consentita era pari a 90Km/h. La disposta CTU accertava che: il coefficiente di aderenza era in effetti inferiore a quello minimo previsto; la velocità di marcia del conducente era di circa 61 km/h; la perdita di controllo del veicolo e il conseguente sinistro sarebbero state evitabili solo con con cautele superiori a quelle definibili come necessarie per lâ??utente medio.

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla legittimità della decisione della Corte di Appello, che aveva disatteso i risultati della CTU e ritenuta così non impegnata la responsabilità della Provincia convenuta, afferma che il ragionamento del giudice dâ??appello si risolve in mera tautologia essendosi ricercata la riprova dellâ??imprudenza esclusiva del conducente a ben vedere, nello stesso verificarsi dellâ??evento; come a dire: â??il solo fatto che lâ??incidente sâ??Ã" verificato dimostra che il Mo.Ma. non sâ??Ã" conformato alle regole prudenziali sulla velocità da tenere in dette condizioni. Ma Ã" una linea decisoria che, ovviamente, non può seguirsi. Perché â?? ed Ã" il punto essenziale, nellâ??ottica del giudizio controfattuale â?? ciò che la Corte avrebbe dovuto individuare, al fine di sciogliere il dilemma, Ã" quale fosse la condotta esigibile dal Mo.Ma. onde escludere, con elevata probabilitÃ, che lâ??evento per cui Ã" processo si verificasse, e parametrare tale ipotetica condotta con il ventaglio di conoscenze in possesso dello stesso Mo.Ma. (tra cui, certamente, il fatto che egli stava per approcciare una



curva pericolosa a destra, pericolo come detto debitamente segnalato, nonch $\tilde{A}$ © il fatto che lâ??asfalto fosse bagnato)â??.

La Corte precisa che la soluzione al problema non può certo fondarsi: â??sulla ricerca della c.d. velocità prudenziale desumibile (come pure ha fatto la Corte dâ??appello) da altre specifiche situazioni di pericolo (attraversamento di animali, ecc.), adeguatamente segnalate ma prive di concreto rilievo nellâ??accaduto, bensì proprio sulle specifiche situazioni di pericolo che hanno indiscutibilmente assunto un ruolo nellâ??eziologia del sinistro: dunque, avuto riguardo alla vicenda che occupa, proprio alle condizioni dellâ??asfalto in caso di pioggia, informazione come visto non fornita allâ??utente, mancando la relativa segnalazione di pericolo. Non a caso, la giurisprudenza di questa Corte Ã" ferma nel ritenere che lâ??infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effettoâ??

La questione si interseca, dunque, con il tema della responsabilit\(\tilde{A}\) della Provincia quale custode, esclusa dalla Corte d\(\tilde{a}\)? appello per essersi ritenuta assorbente l\(\tilde{a}\)? imprudenza del conducente. La Corte di Cassazione ritiene erronea la decisione impugnata, perch\(\tilde{A}\) ha mandato assolta da ogni responsabilit\(\tilde{A}\) la Provincia \(\tilde{a}\)? nella sostanza ritenendo configurabile il caso fortuito ex art. 2051 c.c., individuato nella condotta imprudente del conducente, pur pur a fronte dell\(\tilde{a}\)? accertata scivolosit\(\tilde{A}\) del manto stradale, ben superiore rispetto alla media, nonch\(\tilde{A}\) della mancata apposizione del cartello di \(\tilde{a}\)? strada sdrucciolevole\(\tilde{a}\)? senza affatto correttamente accertare: 1) se detta condotta fosse effettivamente imprudente o meno; 2) se la stessa fosse oggettivamente (e cio\(\tilde{A}\)" per qualunque persona, e non solo per essa Provincia) imprevedibile ed inevitabile, nelle condizioni date; 3) se gli eventuali profili di colpa ascrivibili al Mo.Ma. , in relazione alla responsabilit\(\tilde{A}\) oggettiva della Provincia e al contenuto della prova liberatoria a carico di quest\(\tilde{a}\)? sul piano causale \(\tilde{a}\)? sub specie di esclusiva o concorrente responsabilit\(\tilde{A}\), in particolare in ordine alla condotta concretamente esigibile dal conducente

## Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 03 Giu 2024